

CODICE DEONTOLOGICO

« COLAZIONE ALL'ORDINE»

BERGAMO, 10-03-2018



PERCHÉ UN CODICE DEONTOLOGICO

- La professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto Iunior e Pianificatore Iunior è espressione di cultura e tecnica che impone doveri nei confronti della Società, che storicamente ne ha riconosciuto il ruolo nelle trasformazioni fisiche del territorio, nella valorizzazione e conservazione dei paesaggi, naturali e urbani, del patrimonio storico e artistico e nella pianificazione della città e del territorio, nell'ambito delle rispettive competenze.
- Il Codice Deontologico è destinato a garantire il corretto svolgimento della professione e, per il suo tramite, alla compiuta realizzazione del compito che la Società affida all'Architetto.

- Il rapporto con il Committente, si basa sulla fiducia, si connota in senso personale e sociale, ed è aspettativa di un comportamento corretto e cooperativo basato su standard e regole comunemente condivise. Tale aspettativa si fonda sulla conoscenza diretta del professionista, ma anche e soprattutto sull'affidabilità della categoria alla quale appartiene.
- La regola deontologica rende prevedibili e coercibili i comportamenti dei singoli professionisti costruendo così l'affidabilità di una categoria e, quindi, la sua credibilità.

- Il Codice Deontologico è destinato a garantire il corretto svolgimento della professione e, per il suo tramite, alla compiuta realizzazione del compito che la Società affida all'Architetto.
- La credibilità si fonda su una corretta condotta professionale e si alimenta nella capacità del Professionista di essere all'altezza del ruolo che la Società gli affida.
- Il Codice deontologico tutela la categoria quale patrimonio che l'Architetto deve preservare per un corretto rapporto con il Committente e per mantenere la fiducia che la Società ripone in ciascuna figura professionale.

5 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 33

c.5: E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 41

c.3: La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

6 REGIO DECRETO 23 OTTOBRE 1925 NR. 2537

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE PROFESSIONI DI INGEGNERE ED ARCHITETTO

Art. 37

[I] Il consiglio dell'ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

- 1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
- 2) prende i provvedimenti disciplinari;
- 3) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia alla autorità giudiziaria; ...

Art. 43

[I] Il consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Art. 44

[I] Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.

[2] In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'inculpato a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine, in un termine non minore di quindici giorni per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.

[3] Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'inculpato, il consiglio prende le sue deliberazioni.

[4] Ove l'inculpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Art. 45

[I] Le pene disciplinari, che il consiglio può pronunciare contro gli iscritti nell'albo, sono:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la censura;
- 3) la sospensione dell'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
- 4) la cancellazione dall'albo.

[2] L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.

[3] Esso è dato con lettera del presidente per delega del consiglio.

[4] La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.



LEGGE 17 AGOSTO 1942, N. 1150

LEGGE URBANISTICA

Art. 41 bis

[1] I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici.

[2] Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell'ordine per i provvedimenti amministrativi del caso.

12

LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 536

Art. 2

I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattisi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.

Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

13

D.P.R. 6 GIUGNO 2001 NR. 380

T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA

Art. 29

[2] Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di **sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni**.

14

D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 NR. 650

PERFEZIONAMENTO E REVISIONE DEL SISTEMA CATASTALE

Art. 13

[1] **Gli uffici tecnici erariali sono tenuti a segnalare agli ordini o collegi professionali** competenti - con comunicazioni periodiche - le irregolarità riscontrate nella presentazione delle domande di volture e nella compilazione delle relative note, nonché nella redazione dei tipi di frazionamento e dei tipi particellari, sempreché esse non siano state eliminate nel termine indicato al primo comma del precedente art. 12 ed abbiano carattere ricorrente.

[2] **Dovranno inoltre essere segnalate le discordanze** di cui al secondo comma dell'art. 9, quando siano state rilevate ripetutamente su elaborati allestiti dal medesimo professionista.

➤ Vi sono poi pure leggi regionali che prevedono il deferimento per il mancato rispetto delle normative vigenti, quale l'**art. 135 della L.R. Toscana n.65/2014**.

15

D.P.R. 7 AGOSTO 2012 NR. 137

REGOLAMENTO RECANTE RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI

Art. 8

...

I. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti **consigli di disciplina territoriali** cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

➤ Il Consiglio di Disciplina di Bergamo è articolato in **5 Collegi** deputati ad istruire e decidere i procedimenti loro assegnati.

CODICE DEONTOLOGICO

TESTO IN VIGORE DAL 01 OTTOBRE 2017

Art. I (Finalità e ambito di applicazione)

[2] Il presente Codice è l'emanazione di norme di etica professionale che tutti gli iscritti all'albo debbono conoscere, riconoscere ed osservare e si applica ai Professionisti iscritti all'albo nell'esercizio a titolo individuale, associato o societario, dell'attività professionale libera o dipendente a presidio dei valori e interessi generali connessi all'esercizio professionale e nel rispetto dell'Art. 2233 Codice civile. Ogni professionista ha l'obbligo di osservare sia il testo che lo spirito del Codice deontologico nonché di ogni altra legge che governi l'esercizio della professione nel superiore interesse sociale. A tal fine il Professionista, deve conformare la propria condotta ai principi e ai doveri di cui al Titolo II.

Art. 2 (Professionalità specifica)

[2] Il Professionista deve conformare la sua attività al principio di professionalità specifica, qualunque sia la forma che regola l’incarico professionale.

[3] Ove non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e, più in generale l’utilizzazione di una stabile organizzazione, deve avvenire sotto la propria direzione e responsabilità.

Art. 3 (Obblighi nei confronti del pubblico interesse)

- [1] Il Professionista ha l'obbligo di salvaguardare e sviluppare il sistema dei valori e il patrimonio culturale e naturalistico della comunità all'interno della quale opera.
- [2] Il Professionista, nell'esercizio della propria attività professionale, deve rispettarne la rispondenza alle norme di legge e regolamentari, di qualsiasi fonte e gerarchia, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e alle modalità esecutive più appropriate allo svolgimento dell'attività.

Art. 4 (Obblighi nei confronti della professione)

[2] Costituisce illecito disciplinare, anche ai sensi del successivo art. 5, **l'attività esercitata in periodo di sospensione, l'uso di un titolo professionale non conseguito e l'uso improprio di titoli.**

[3] Costituisce illecito disciplinare **il comportamento del Professionista che agevoli, o in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile** a soggetti non abilitati, cancellati o sospesi, l'esercizio abusivo della professione o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici.

[4] Costituisce illecito disciplinare **abbinare la propria firma a quella di altri professionisti o persone non autorizzate dalla legge ad assumere identiche mansioni o responsabilità** senza l'indicazione analitica delle specifiche prestazioni di cui si assume personalmente la direzione e la responsabilità.

[5] Il professionista ha l'obbligo di comunicare tempestivamente i propri dati personali e quelli dell'attività professionale, compreso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, all'Ordine presso cui è iscritto, nonché qualsiasi variazione degli stessi o modifica dei requisiti di legge che ne hanno permesso l'iscrizione all'Albo. L'iscritto ha l'obbligo di comunicare all'Ordine eventuali sentenze di condanna subite e passate in giudicato o sentenze di patteggiamento.

[6] Costituisce illecito disciplinare **il mancato pagamento, anche di una sola annualità, del contributo annuo dovuto dagli iscritti all'Ordine.**

Art. 5 (Lealtà e correttezza)

- [1] Il Professionista deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua attività nei confronti del proprio Ordine professionale, del committente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.
- [2] **Il Professionista non deve in nessun caso, attribuirsi la paternità del lavoro compiuto da altri.** L'inosservanza di tale norma costituisce Illecito disciplinare. Non deve altresì citare o fornire documentazione atta a fare apparire come esclusivamente propria un'opera progettata in collaborazione con altri colleghi professionisti, senza indicarne i nominativi e le specifiche mansioni svolte.

Art. 5 bis (Legalità)

- [1] Costituisce illecito disciplinare, **ogni reato punito con norme penali solo quando si riflettano sulla propria reputazione professionale o compromettano l'immagine dell'intera categoria professionale.**
- [2] Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, **ogni reato punito con norme penali relativo a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso.**

Art. 6 (Indipendenza)

- [1] Nell'esercizio dell'attività professionale il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura..

Art. 7 (Riservatezza)

- [1] Il Professionista deve ispirare la sua condotta al riserbo sul contenuto della prestazione e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione della medesima.
- [2] Il Professionista non può divulgare notizie e informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente.

Art. 8 (Competenza e diligenza)

- [1] Il Professionista ha l'obbligo di comunicare al committente le circostanze ostative della prestazione richiesta al loro verificarsi, proponendo l'ausilio di altro professionista.
- [2] Il Professionista ha l'obbligo di svolgere l'attività professionale secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata. Il Professionista ha l'obbligo di rifiutare l'incarico quando riconosca di non poterlo svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza.

Art. 9 (Aggiornamento professionale)

[I] Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.

Art. 10 (Verità)

[I] Costituisce illecito disciplinare **produrre falsi in documenti e/o dichiarazioni**.

Art. II (Adempimenti)

[I] Il Professionista nell'esercizio della professione e nell'organizzazione della sua attività, ha l'obbligo di:

- rispettare l'ordinamento professionale e le deliberazioni dell'Ordine;
- dotarsi di idonea assicurazione RC professionale;
- provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali ai sensi della vigente normativa;
- dotarsi della Posta Elettronica Certificata;
- acquisire i CFP in conformità al Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale;
- definire gli aspetti contrattuali prima dell'espletamento della prestazione professionale.

Art. I2 (Doveri nei confronti dell'Ordine professionale)

[1] Il Professionista ha l'obbligo di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità.

[2] Ogni iscritto ha l'obbligo di osservare scrupolosamente tutti i provvedimenti generali o particolari emanati dal Consiglio dell'Ordine, e a prestare al medesimo adeguata collaborazione al fine di consentire nel modo più efficace l'esercizio delle funzioni allo stesso istituzionalmente demandate.

Art. 14 (Rapporto coi committenti)

[1] Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza. Il Professionista ha l'obbligo di eseguire diligentemente l'incarico conferitogli, purché questo non contrasti con l'interesse pubblico e fatta salva la propria autonomia intellettuale e tecnica.

[3] Il Professionista **non può**, senza l'esplicito assenso del committente, **essere compartecipe nelle imprese, società e ditte fornitrice dell'opera progettata o diretta per conto del committente**. Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per i lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informare il committente.

[4] Il Professionista nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati.

Art. 15 (Rapporti con Istituzioni e Terzi)

[2] Il Professionista ha l'obbligo di astenersi dall'avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati dall'Istituzione medesima e dal committente.

[3] Il Professionista non deve vantare credito con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale per sé o per altri.

Art. 17 (Cariche istituzionali)

[1] Il Professionista ha l'obbligo di curare che le modalità con cui svolge il proprio mandato istituzionale come Consigliere dell'Ordine, del Consiglio di Disciplina, di delegato Inarcassa o presso le Istituzioni, siano improntate a non conseguire utilità a fini personali o elettorali di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati.

Art. 19 (Rapporti con i Colleghi)

[1] Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà. ...

[2] Il Professionista chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, ha l'obbligo di preventivamente accertarsi con il committente, che sia stato revocato formalmente l'incarico conferito al collega o che egli abbia formalmente rinunciato, informare per iscritto il collega stesso ed accertarsi del contenuto del precedente incarico.

Il Professionista prima di svolgere l'incarico dovrà verificare in contraddittorio con il collega esonerato le prestazioni già svolte al fine di definire le reciproche responsabilità e salvaguardare i compensi fino ad allora maturati. Il Professionista in tal caso sostituito, salvo documentato impedimento, deve adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il prosieguo dell'opera. Costituisce illecito disciplinare **il rifiuto, da parte del professionista sostituito o di quello subentrante, di effettuare la predetta verifica in contraddittorio**. Sono fatti salvi i diritti d'autore.

Art. 20 (Concorrenza sleale)

[I] Costituiscono illecito disciplinare i seguenti comportamenti:

- a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro Professionista;**
- b) il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a ingenerare dubbi sull'autore della prestazione professionale;**
- c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l'attività di un Professionista idonei a determinare il discredito dello stesso;**
- d) il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio all'attività di altro Professionista;**
- e) la qualificazione con modalità o l'uso di segni distintivi dello studio professionale che non rendano perfettamente identificabile la titolarità dello studio professionale.**

[2] La rinunzia, totale o parziale del compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla.

La rinunzia totale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il committente ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le scelte economiche, è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica.

Art. 21 (Rapporti con Collaboratori e Dipendenti)

[I] Nei rapporti con i collaboratori, da intendersi tutti i prestatori d'opera che svolgono lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, e nei confronti dei dipendenti, da intendersi tutti coloro che svolgono prestazioni di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e con vincolo di subordinazione, il Professionista ha l'obbligo di compensare la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto o a quanto concordato preventivamente.

[4] Il Professionista è responsabile disciplinamente quando incarica i collaboratori di prestazioni per le quali non sono abilitati.

Art. 22 (Rapporti con i Tirocinanti)

[I] Nei rapporti con i tirocinanti il Professionista è tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento della pratica professionale e a compiere quanto necessario per assicurarne l'adempimento, con particolare cura per le regole deontologiche.

Art. 23 (Incarico Professionale)

[I] L'incarico professionale si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'Art. 2222 e seguenti del Codice Civile; qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica. ...

Art. 24 (Contratti e Compensi)

[I] È fatto obbligo da parte del Professionista la stipula del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti.

[2] Il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell'Art. 2233 Codice Civile, e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.

[6] La richiesta di compensi palesemente sottostimati rispetto all'attività svolta, o l'assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare.

Art. 27 (Esecuzione dell'incarico)

- [1] Il Professionista ha l'obbligo di svolgere l'incarico con diligenza e perizia richieste dalle norme che regolano la professione.
- [3] Il Professionista, qualora debba superare i limiti pattuiti dell'incarico conferitogli, è tenuto ad informare preventivamente il Committente e ottenere esplicita autorizzazione concordando modalità e compensi.

Art. 28 (Cessazione dall'incarico)

- [1] Il Professionista ha l'obbligo di non proseguire l'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta.
- [4] Il Professionista ha l'obbligo di avvisare tempestivamente il Committente della cessazione dell'incarico e metterlo in condizione di non subire pregiudizio.

Art. 29 (Rinuncia all'incarico)

[I] Il Professionista, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall'accordo stipulato, in caso di rinuncia all'incarico, ha l'obbligo di dare al committente un congruo preavviso al fine di non subire pregiudizio. Deve inoltre prendere provvedimenti idonei a non danneggiare i colleghi in caso di incarico di gruppo e i colleghi che lo sostituiranno.

Art. 30 (Inadempimento)

[I] Costituisce infrazione disciplinare **il mancato o non corretto adempimento dell'incarico professionale** quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli obblighi professionali e contrattuali.

Art. 32 (Interferenza fra interessi economici e professione)

[I] Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e professione, rilevante ai sensi degli artt. 5 e 6, il comportamento del Professionista che **stabilisce con imprese e società patti attinenti i servizi da queste ultime rese a favore del proprio committente.**

Art. 34 (Responsabilità patrimoniale)

[I] Il Professionista ha l'obbligo di porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell'esercizio della professione; a tal fine è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al committente dall'esercizio dell'attività professionale.

Art. 36 bis (Incompatibilità)

[1] Ai sensi dell'art. 41 bis della Legge n. 1150/1942 il professionista incaricato della redazione dello strumento urbanistico comunale/intercomunale (piano strutturale o piano operativo) deve astenersi, dal momento dell'incarico professionale e fino all'approvazione del piano, dall'accettare incarichi professionali da parte di soggetti privati nell'ambito oggetto di pianificazione. Tale incompatibilità è estesa anche ai professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.

[2] Ai sensi dell'art. 78, comma 3, della Legge n. 267/2000 Testo unico Enti Locali il professionista, componente della Giunta Comunale nelle materie dell'edilizia, dell'urbanistica o dei lavori pubblici, deve astenersi dall'esercizio dell'attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito territoriale del Comune dove ricopre la carica. Il medesimo divieto dovrà intendersi applicato anche nei confronti del sindaco, ancorché questo abbia delegato tali funzioni ad altro soggetto, in ragione del potere di delega che lo stesso detiene.

[4] Tutte le attività professionali svolte in regime di incompatibilità definite da leggi e regolamenti dello Stato costituiscono illecito disciplinare .

Art. 37 (Potestà disciplinare)

- [1] Presso i Consigli dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono istituiti i Consigli di Disciplina che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.
- [3] Le sanzioni, nei limiti definiti dal Titolo VIII, devono essere omogenee, adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione della condotta nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.
- [4] Ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice, l'azione disciplinare dovrà essere esercitata in piena autonomia e libertà di giudizio, essere disposta e portata eventualmente a conclusione, indipendentemente da ogni altra eventuale azione giudiziaria.

Art. 40 (Condotta)

[1] La responsabilità disciplinare discende dalla violazione dei doveri.

[2] Oggetto di valutazione è la condotta complessiva dell'inculpato.

[3] Quando siano state contestate diverse infrazioni nell'ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.

Art. 41 (Sanzioni)

[I] Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme, ai sensi della normativa vigente, sono:

- a) l'avvertimento - consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi;
- b) la censura - dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso;
- c) la sospensione - consiste nella esclusione temporanea dall'esercizio della professione per un periodo di tempo definito nel provvedimento e comunque non maggiore di sei mesi;
- d) la cancellazione - consiste nella esclusione dall'Albo.

Sono fatte salve comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.

[2] Gli illeciti disciplinari condotti secondo l'intenzione e la recidività costituiscono aggravanti e motivi di inasprimento della sanzione.

[3] La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l'iscrizione all'albo.

[4] Ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 380/2001 Codice dell'edilizia il professionista direttore dei lavori, riconosciuto responsabile di difformità o variazioni essenziali al permesso di costruire, è soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (da 3 mesi a 2 anni).

[5] L'omissione, il ritardo, oltre il termine previsto dal Regolamento Generale di Previdenza di Inarcassa, e l'infedeltà della comunicazione annuale del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del volume d'affari ai fini IVA, non seguita da rettifica entro il medesimo predetto termine, costituiscono infrazione disciplinare. La seconda infrazione comporta la sospensione dall'Albo fino all'adempimento.